

SCHEMA DI

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO

TRA

Provincia di Cuneo, (C.F. _____), nella persona di _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.000;

Comune di Alba, (C.F. _____), nella persona di _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.000;

Comune di Bra, (C.F. _____), nella persona di _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.000;

Comune di Cuneo, (C.F. _____), nella persona di _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.000;

E

l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, di seguito denominata "Agenzia" (C.F. -----), rappresentata dal direttore generale, appositamente delegato, domiciliato per la carica presso la sede di via Belfiore, 23/C;

Premesso che,

a) la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;

b) con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;

c) in particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 2 corrispondente alla Provincia di Cuneo, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

d) con nota della Provincia di Cuneo - prot. n. 93606 del 1.10.2014 - è stata formalmente comunicata alla Regione Piemonte la volontà, poi confermata con successiva comunicazione prot. n. 3097 del 15.01.2015, da parte della stessa Provincia e dei Comuni di Alba, Bra, Saluzzo, Fossano, Savigliano e Mondovì di addivenire a una gestione unitaria e coordinata delle funzioni di TPL attraverso la creazione del bacino unico. Successivamente, i Comuni di Alba e Bra, rispettivamente con D.G.C. n. 227 del 26.06.2015 e D.G.C. n. 145 del 23.06.2015, hanno espresso la volontà di trasferire i rispettivi contratti di servizio all'Agenzia;

d-bis) con nota prot. N. 53630 dell'8/9/2014 il Comune di Cuneo ha comunicato alla Regione Piemonte di essere concorde alla gestione unitaria dei servizi di Trasporto Pubblico Locale dell'intero bacino provinciale, aspetto rimarcato anche nelle successive comunicazioni intercorse;

e) con le Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

f) lo Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese è stato adottato dalla Regione Piemonte con DGR 42-1585 del 15/06/2015, pubblicato sul BUR del 18/06/2015;

g) l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia prevede che gli Enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali; inoltre l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati, aspetto peraltro già previsto dallo Statuto attualmente vigente;

h) l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia apposite convenzioni per il trasferimento dei contratti di servizio in essere.

La Provincia di Cuneo, Ente soggetto di delega, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2000 e s.m.i., ha sottoscritto i seguenti contratti di servizio allegato alla presente Convenzione:

Rep.n.	oggetto	concessionario	termine iniziale	termine finale
19875	Affidamento del servizio di TPL di persone della rete di competenza della Provincia di Cuneo per la durata di 72 mesi.	Consorzio Granda Bus – Saluzzo	23.12.2010	22.12.2016
Convenzione in data	Integrazione con il servizio urbano e la conurbazione di Cuneo			

Nell'ambito delle competenze della Provincia risultano inoltre affidati in subdelega i seguenti servizi alle Comunità Montane e ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di seguito indicati:

Ente	concessionario	importo previsto 2015	importo servizio complessivo 2014	termine iniziale	termine finale
Comune di Mondovì	Consorzio Granda Bus – Saluzzo	€ 765.608,90	€ 1.110.129,50	01.07.2011	30.06.2017
Comune di Saluzzo	Consorzio Granda Bus – Saluzzo,	€ 40.824,81	€ 77.797,25	01.09.2011	01.09.2017
Comune di Savigliano	Consorzio Granda Bus – Saluzzo	€ 40.997,32	€ 89.883,82	14.04.2011	13.04.2017
Comune di	Consorzio	€ 145.866,72	€ 168.897,30	07.07.2010	07.07.2016

Fossano	Granda Bus - Saluzzo				
C.M. Valle Stura	Consorzio Granda Bus - Saluzzo	€ 29.939,49	€ 31.515,25	-	-
C.M. Alpi del Mare	Vari	€ 5.858,29	€ 6.166,62	-	-
C.M. Tanaro Cebano Monregalese	Vari	€ 42.379,73	€ 44.610,24	-	-
C.M. Valli Maira e Grana	Vari	€ 48.115,18	€ 50.647,56	-	-
C.M. Valli Varaita e Po	Vari	€ 195.413,60	€ 205.698,52	-	-
C.M. Alta Langa	Vari	€ 42.776,17	€ 49.650,75	-	-
Comune di Brossasco	Comune di Brossasco	€ 2.330,52	€ 2.453,19	-	-
Comune di Mango	Comune di Mango	€ 31.552,51	€ 33.213,16	-	-
Comune di Rossana	Comune di Rossana	€ 29.933,74	€ 31.509,21	-	-
Totale CC.MM. e Comuni Vari	Vari	€ 428.299,23	-	-	-

Il Comune di Alba, Ente soggetto di delega, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/2000 e s.m.i., ha sottoscritto i seguenti contratti di servizio allegati alla presente Convenzione:

Rep.n.	oggetto	concessionario	termine iniziale	termine finale
11805 del 28.12.2010	Servizio Trasporto Pubblico Locale	Consorzio Granda Bus - Saluzzo	01.09.2011	31.08.2017

Il Comune di Bra, Ente soggetto di delega, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 1/2000 e s.m.i., ha sottoscritto i seguenti contratti di servizio allegati alla presente Convenzione:

Rep.n.	oggetto	concessionario	termine iniziale	termine finale
18358 del 26.05.2011	Contratto per il servizio di trasporto pubblico locale	Consorzio Granda Bus - Saluzzo	01.08.2011	31.07.2017

Il Comune di Cuneo, in qualità di Ente soggetto di delega, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/2000 e s.m.i., con atto sottoscritto in dataha trasferito alla Provincia di Cuneo il contratto inerente il trasporto urbano di competenza e la relativa conurbazione;

Considerato che

per dare attuazione alla volontà manifestata dalla Provincia e dai Comuni suddetti di addivenire alla gestione unitaria a livello di bacino delle funzioni del trasporto pubblico

locale, i predetti Enti, in coerenza con i citati indirizzi normativi, intendono trasferire la titolarità dei contratti indicati in premessa all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale;

Dato atto che

- con riferimento ai contratti di servizio e agli Accordi di Programma di cui in premessa, è necessario definire la procedura per il trasferimento all'Agenzia della titolarità degli stessi individuando oggetto, tempi e modalità;

- il Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015, approvato con D.G.R. 18-6536 del 22/10/2013, ha assegnato agli Enti soggetti di delega, per l'anno 2015 le risorse per il finanziamento dei servizi minimi che, comunque, non risultano sufficienti per garantire tali servizi;

- per il perfezionamento dell'iter di trasferimento della titolarità dei contratti di cui in premessa, sono stati inoltre predisposti per i singoli Enti:

- l'Allegato 2) che definisce per ciascuno dei contratti di servizio oggetto di trasferimento, in relazione all'esercizio 2015:
 1. le compensazioni economiche contrattuali (€/km) con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio previsti;
 2. l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, e le eventuali risorse integrative (pubbliche o di soggetti terzi) destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio, tra cui le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle disposte dalla Regione Piemonte;
 3. il parco veicoli autorizzato in ordine alla gestione del servizio;
- l'Allegato 3) avente ad oggetto il pre-consuntivo 2015 delle obbligazioni contrattuali definibili sulla base di una programmazione dei servizi avente per orizzonte temporale il giorno precedente a quello definito come data iniziale del trasferimento della titolarità del servizio - 31.08.2015 - e la previsione dei costi sino al 31.12.2015. Tale allegato deve individuare distintamente servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie, e relative risorse finanziarie;

- i Programmi di Esercizio Aziendali del servizio extraurbano della Provincia di Cuneo e dei servizi dei Comuni di Alba e Bra sono disponibili sulla piattaforma regionale OMNIBUS; per quanto attiene il servizio della conurbazione di Cuneo si allega (All. 4) l' "Orario Conurbazione";

- al fine di definire la data del trasferimento della titolarità dei contratti di servizio si ritiene opportuno che la stessa venga individuata dal 1° settembre 2015;

- a partire dal 1° gennaio 2016 la programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio provinciale nel rispetto di parametri uniformi a livello regionale dell'offerta complessiva del TPL, concordata con la Provincia, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, e con gli Enti soggetti di delega, e basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all'Agenzia, integrate dagli Enti per la copertura dei servizi oltre i minimi;

- per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione dei contratti di cui all'Allegato 1), si ritiene:

1. per l'esercizio 2015 le risorse previste dal Programma Triennale Regionale 2013 - 2015, e le relative integrazioni e premialità, verranno trasferite dalla Regione agli Enti soggetti di delega e all'Agenzia, secondo gli accordi che verranno definiti in modo da dare copertura ai servizi svolti e da prevedere;
2. per l'esercizio 2016 e seguenti, le risorse regionali per i servizi minimi verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia; le risorse inerenti i servizi aggiuntivi, particolari, etc. richiesti dagli Enti, saranno versate dagli stessi entro 30 giorni successivi dall'espletamento dei servizi;

- per la gestione dei contratti e dei relativi servizi di competenza degli Enti cedenti e in relazione a quanto previsto alla Legge n. 56/2014 che attribuisce alle Province i compiti di pianificazione del TPL in ambito provinciale, e dalle disposizioni regionali, l'Agenzia si potrà avvalere del personale provinciale come segue:

1. a far data dell'affettivo trasferimento dei contratti, e sino all'applicazione delle disposizioni di cui alla emananda legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56/2014, l'Agenzia si avvale del personale dipendente della Provincia che opererà presso la sede della Direzione Mobilità e Infrastrutture della Provincia di Cuneo. I relativi costi saranno coperti con il fondo all'uopo previsto dalla predetta legge regionale e integrati con parte delle risorse di cui all'art. 26 comma 3 della L.R. 1/2000 che sarà trasferito dall'Agenzia per il predetto periodo.

2. Successivamente, l'Agenzia definirà con la Provincia – mediante apposita convenzione - le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del bilancio dell'Agenzia medesima.

I Comuni delegati potranno supportare con proprio personale l'Agenzia nella gestione del TPL.

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
- vista la delibera del Consiglio Provinciale n. __ del __/__/____ di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la delibera del Consiglio Comunale di Alba n. __ del __/__/____ di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la delibera del Consiglio Comunale di Bra n. __ del __/__/____ di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la delibera del Consiglio/Giunta Comunale di Cuneo n. __ del __/__/____ di approvazione dello schema di Convenzione
- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. ____ del ____ di approvazione dello schema di Convenzione;
- visto il parere favorevole espresso sullo schema della presente convenzione, per quanto di competenza, dalla Regione con lettera n..... del.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della Convenzione, in attuazione dell'art. 10, comma 4 bis, della L.R. n. 1/2000 e s.m.i., il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio di trasporto pubblico

locale afferenti agli Enti soggetti di delega, meglio dettagliati nell'Allegato 1), come elencati in premessa, propedeutico alla gestione unitaria del TPL del bacino di Cuneo.

2. Gli Allegati alla Convenzione definiscono per ciascuno dei contratti di servizio, oggetto del trasferimento di titolarità, in particolare:

- l'Allegato 2):

- le compensazioni economiche contrattuali (€/km) con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio previsti;
- l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, e le eventuali risorse integrative (pubbliche o di soggetti terzi) destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio, tra cui le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle disposte dalla Regione Piemonte;
- il parco veicoli autorizzato in ordine alla gestione del servizio

- l'Allegato 3): il pre-consuntivo 2015 delle obbligazioni contrattuali definibili sulla base di una programmazione dei servizi avente per orizzonte temporale il giorno precedente a quello definito come data iniziale del trasferimento della titolarità del servizio - 31.08.2015 - e la previsione dei costi sino al 31.12.2015. Tale allegato individua distintamente servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie, e relative coperture finanziarie;

I Programmi di Esercizio Aziendali del servizio extraurbano della Provincia di Cuneo e dei servizi dei Comuni di Alba e Bra sono disponibili sulla piattaforma regionale OMNIBUS; per quanto attiene il servizio della conurbazione di Cuneo si allega (all. 4) l' "Orario Conurbazione".

Per quanto attiene quest'ultimo contratto, si prende atto dello studio di revisione del servizio con il supporto dell'Agenzia, che prevede una ottimizzazione dello stesso, con una integrazione con le restanti forme di TPL, che consente di stimare in circa 1.350.000 Km/anno le esigenze in termini di offerta del servizio.

ART. 3 Impegni delle parti

1. Per l'esercizio 2015 le risorse previste dal Programma Triennale Regionale 2013 - 2015, e le relative integrazioni e premialità, verranno trasferite dalla Regione agli Enti soggetti di delega e all'Agenzia, secondo gli accordi che verranno definiti in modo da dare copertura ai servizi svolti e da prevedere;

2. Per l'esercizio 2016 e seguenti, le risorse regionali per i servizi minimi verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia; le risorse inerenti i servizi aggiunti, particolari, etc. richiesti dagli Enti, saranno versate dagli stessi entro 30 giorni successivi dall'espletamento dei servizi;

3. L'adozione da parte dell'ente cedente di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dall'ente cedente all'Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al Concessionario.

4. Gli Enti cedenti si impegnano ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi di cui all'Allegato 1) è effettuata dall'Agenzia che, concorde l'ente cedente, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

5. L'Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta complessiva del TPL (ferro + gomma), e ad assicurare adeguati livelli di servizio per il bacino cuneese, da definire sulla base delle esigenze di mobilità del territorio provinciale.

6. A partire dal 1° gennaio 2016 la programmazione dei servizi e la definizione del nuovo "progetto di TPL" propedeutico all'affidamento dei servizi del bacino unico, dovranno essere concordate con la Provincia, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del trasporto pubblico, e con gli Enti soggetti di delega.

ART. 4 Personale

Per la gestione dei contratti e dei relativi servizi di competenza degli Enti cedenti, e in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 56/2014 che attribuisce alle Province i compiti di pianificazione del TPL in ambito provinciale, e dalle disposizioni regionali, l'Agenzia si potrà avvalere del personale provinciale come segue:

1. A far data dell'affettivo trasferimento dei contratti, e sino all'applicazione delle disposizioni di cui alla emananda legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56/2014, l'Agenzia si avvale del personale dipendente della Provincia che opererà presso la sede della Direzione Mobilità e Infrastrutture della Provincia di Cuneo. I relativi costi saranno coperti con il fondo all'uopo previsto dalla predetta legge regionale e integrati con parte delle risorse di cui all'art. 26 comma 3 della L.R. 1/2000 che sarà trasferito dall'Agenzia per il predetto periodo.

2. Successivamente, l'Agenzia definirà con la Provincia – mediante apposita convenzione - le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del bilancio dell'Agenzia medesima.

I Comuni delegati potranno supportare con proprio personale l'Agenzia nella gestione del TPL.

ART. 5 Decorrenza della Convenzione

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità dei contratti di servizio è trasferita a far data dal 1° settembre 2015.

ART. 6 - Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 7 - Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti verrà data comunicazione da alle Ditte Aggiudicatrici dei servizi i cui contratti sono oggetto del trasferimento.

ART. 8 – Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio

1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.

2. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
3. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della Convenzione;
 - dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della Convenzione;
 - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati.

ART. 9 – Norme transitorie

1. I contratti stipulati in subdelega dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e dalle Comunità Montane, saranno oggetto di trasferimento all'Agenzia con successiva convenzione. A partire dal 1° settembre p.v. l'Agenzia si impegna a trasferire le relative risorse agli Enti sopracitati, sino all'effettivo trasferimento dei contratti.

2. Si prende atto che allo stato attuale le risorse del Piano di rientro approvato dalla Regione con D.G.R. n. 11 – 6177 del 29.07.2013, inerente i debiti pregressi di cui al D.L n. 35/2013, nonché quelle relative alle transazioni a suo tempo sottoscritte dagli Enti soggetti di delega, non risultano totalmente trasferite, così come le risorse dovute dall'Agenzia per il saldo relativo all'esercizio 2012 della Provincia di Cuneo.

Tali risorse verranno trasferite agli Enti interessati per la formale chiusura degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014.

ART. 10 – Definizione del contenzioso

Sono attualmente pendenti i seguenti contenziosi inerenti il contratto di servizio della Provincia di Cuneo:

- ricorso proposto dal Consorzio Stabile Granda Bus avanti al TAR Piemonte, depositato in data 27.03.2015, per l'annullamento della Delibera Presidenziale n. 9 del 20.01.2015 che ha disposto una riduzione delle percorrenze corrispondenti a 500.000 km pari a € 871.750,00 con decorrenza 9.02.2015: le previste riduzioni non sono state attuate dal Concessionario che ha richiesto l'adempimento del contratto di servizio originario e la condanna della Provincia di Cuneo al pagamento della relativa compensazione economica. Il citato provvedimento ha previsto, inoltre, un'ulteriore riduzione del servizio da attuarsi nella seconda parte dell'anno, per 520.000 km corrispondenti a € 906.620,00;
- giudizio pendente innanzi il Tribunale Ordinario di Cuneo (udienza fissata al prossimo 22 marzo 2016) relativo a n. 3 decreti ingiuntivi promossi dal Consorzio Stabile Granda Bus per il riconoscimento degli interessi per ritardati pagamenti, conseguenti al mancato trasferimento entro i termini previsti delle risorse da parte della Regione Piemonte.

Le Parti concordano che le competenze inerenti il contenzioso e la definizione del relativo iter, saranno oggetto di accordo integrativo da perfezionare entro il 30 settembre 2015.

ART. 11 - Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio, di cui al precedente art. 8.

ART. 12 – Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. L'Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.

Torino _____

Per l'Agenzia _____

Per la Provincia di Cuneo _____

Per il Comune di Alba _____

Per il Comune di Bra _____

Per il Comune di Cuneo _____